



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 3 DEL 28-02-2025

OGGETTO	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMU AI SENSI DELLA DISCIPLINATA CONTENUTA NELLA LEGGE 160/2019.
----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 13:08, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla seduta risultano presente e assenti i seguenti consiglieri:

NARCISI MASSIMO	P	ESPOSTO ALESSIA	P
TEODORI MARCO	P	CARDINALI ELISA	P
ULISSI GIACOMO	P	DE ANGELIS DOMENICO	P
FELICIONI GIANNI	P	SEMPRONI MASSIMO	P
RAMONI CLAUDIA	P	LATTANZI DANIELA	P
FILIAGGI BEATRICE	A	SCARPETTI MATTEO	A
NERONI ARMANDO	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza FELICIONI GIANNI, in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE URBANI CARLA.

Il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMU AI SENSI DELLA DISCIPLINATA CONTENUTA NELLA LEGGE 160/2019.

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta Consiliare e concede la parola all'Assessore Marco Teodori per illustrare l'argomento.

Relazione dell'Assessore Teodori, il quale evidenzia le modifiche apportate al regolamento e, in particolare, quelle relative alle agevolazioni, che permettono una maggiore equità dell'imposta nel rispetto della normativa vigente.

Terminata la relazione dell'Assessore Marco Teodori, il Presidente chiede se ci siano interventi e non intervenendo alcuno, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Marco Teodori;

Vista la proposta n. 3 del 17/02/2025, così come istruita dal Responsabile dell'Area Tributi e Ced relativa al punto III dell'ordine del giorno, come in epigrafe, che qui di seguito integralmente si riporta:

“Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/05/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'IMU ai sensi della Legge n. 160/2019;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo: “*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*”;

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,

adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;
- che la legge 197/2022 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Rilevato che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la possibilità di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Richiamato il comma 756, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai

commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dato atto che con Decreto del Ministero delle Finanze del 07/07/2023, successivamente integrato dal Decreto del 06/09/2024, è stato approvato l'allegato A nel quale sono state individuate le fattispecie ai fini IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019.

Considerato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14/02/2025 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento per l'applicazione dell'IMU nei termini sotto riportati;

Rilevato che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU come di seguito indicate:

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma	Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma

<p>169, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p>	<p>169, della Legge 27/12/2006, n. 296.</p> <p>4. In applicazione di quanto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato successivamente dal decreto del 06 settembre 2024, con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, è facoltà dell'Ente determinare specifiche aliquote, riduzioni e/o agevolazioni per le fattispecie specificatamente previste dall'apposito Decreto.</p>
	<p>Art. 14 - bis Fattispecie differenziate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 756, della L. 160/2019</p> <p>1. Ai sensi del comma 756 dell'art. 1, della L. 160/2019 e del decreto attuativo 7/07/2023, come integrato dal decreto 6/09/2024, si prevedono le seguenti fattispecie differenziate:</p> <p>a) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;</p> <p>b) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;</p>

	<p>c) unità immobiliari della categoria A10 e C1, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;</p> <p>d) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.</p> <p>2. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.</p> <p>3. Per le agevolazioni/riduzioni previste dalla legge, di cui al comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e al comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, l'aliquota a cui fare riferimento è quella ordinaria.</p>
<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al</p>	<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al</p>

<p>comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge; 5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. 6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato 	<p>comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge; 5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. 6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato
--	--

<p>per ciascun codice tributo.</p> <p>7. Nelle successioni <i>mortis causa</i>, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal <i>de cuius</i> è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro-quota dei debiti tributari del <i>de cuius</i>.</p> <p>8. Sono comunque considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore non oltre la data del versamento in acconto dell'annualità successiva e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.</p>	<p>per ciascun codice tributo.</p> <p>7. Nelle successioni <i>mortis causa</i>, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal <i>de cuius</i> è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro-quota dei debiti tributari del <i>de cuius</i>.</p> <p>8. Sono comunque considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da parte di un erede anche per conto degli altri, oppure a nome del <i>de cuius</i>, a condizione che il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto e che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore non oltre la data del versamento in acconto dell'annualità successiva e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.</p>
<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <p>1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>2. La dichiarazione può essere presentata mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; Trasmissione telematica diretta con posta certificata; Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e 	<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <p>1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>2. La dichiarazione può essere presentata mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; trasmissione telematica diretta con posta certificata; trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e

<p>s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.</p> <p>3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p>	<p>s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.</p> <p>3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p> <p>4. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni secondo le ulteriori fattispecie di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 14-bis, del presente Regolamento, il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.</p>
---	--

Vista la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'IMU, che troverà decorrenza dal 1° gennaio 2025, a condizione di rispettare l'adempimento previsto ai fini dell'efficacia.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, come modificato, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova disciplina IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la medesima.

Considerato che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Visti:

- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*.
- l’articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2024, il quale differisce al 28 febbraio 2025 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato.

Visto il parere favorevole, dei Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi.

Considerato che lo schema di regolamento è stato trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha rilasciato parere favorevole.

Visti;

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 207/2024;
- la normativa in materia.

PROPONE

Per le motivazioni che precedono e che si abbiano per ripetute e trascritte

1. di approvare, per i motivi espressi, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’IMU, riportate nella versione finale della presente proposta come di seguito:

REGOLAMENTO MODIFICATO	
Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni	
1.	Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2.	La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell’anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3.	Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4.	In applicazione di quanto previsto dal comma 756 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto

del Ministero delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato successivamente dal decreto del 06 settembre 2024, con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, è facoltà dell'Ente determinare specifiche aliquote, riduzioni e/o agevolazioni per le fattispecie specificatamente previste dall'apposito Decreto.

Art. 14 - bis Fattispecie differenziate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 756, della L. 160/2019

1. Ai sensi del comma 756 dell'art. 1, della L. 160/2019 e del decreto attuativo 7/07/2023, come integrato dal decreto 6/09/2024, si prevedono le seguenti fattispecie differenziate:
 - a) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - b) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - c) unità immobiliari della categoria A10 e C1, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - d) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
2. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.
3. Per le agevolazioni/riduzioni previste dalla legge, di cui al comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e al comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, l'aliquota a cui fare riferimento è quella ordinaria.

Art. 15. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Nelle successioni *mortis causa*, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal *de cuius* è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro-quota dei debiti tributari del *de cuius*.
8. Sono comunque considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, da parte di un erede anche per conto degli altri oppure a nome del *de cuius*, a condizione che il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto e che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore non oltre la data del versamento in acconto dell'annualità successiva e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
4. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni secondo le ulteriori fattispecie di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 14-bis, del presente Regolamento, il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, se approvato entro i termini di legge;
3. di allegare alla presente il Regolamento di applicazione dell'IMU, come modificato, a farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti al Regolamento si rimanda alla normativa in materia;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di procedere alla prevista pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, "Amministrazione Trasparente";
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, stante l'approssimarsi del termine perentorio disposto dal legislatore."

Vista la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile dell'Area Tributi e Ced e di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Risorse Finanziarie;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 11 (UNDICI)	
ASSENTI	N. 2	Cons. Filiaggi e Scarpetti
VOTANTI	N. 11 (UNDICI)	
ASTENUTI	N. 0	
VOTI FAVOREVOLI	N. 11 (UNDICI)	
VOTI CONTRARI	N. 0	

D E L I B E R A

Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

1. di approvare, per i motivi espressi, le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'IMU, riportate nella versione finale della presente proposta come di seguito:

REGOLAMENTO MODIFICATO
<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno

di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. In applicazione di quanto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato successivamente dal decreto del 06 settembre 2024, con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, è facoltà dell'Ente determinare specifiche aliquote, riduzioni e/o agevolazioni per le fattispecie specificatamente previste dall'apposito Decreto.

Art. 14 - bis Fattispecie differenziate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 756, della L. 160/2019

1. Ai sensi del comma 756 dell'art. 1, della L. 160/2019 e del decreto attuativo 7/07/2023, come integrato dal decreto 6/09/2024, si prevedono le seguenti fattispecie differenziate:
 - a) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - b) unità immobiliari residenziali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e che non siano titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - c) unità immobiliari della categoria A10 e C1, concesse in locazione a canone libero, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a soggetti che le utilizzano per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni, con possibile differenziazione rispetto all'ubicazione dell'immobile dentro il centro storico o fuori dallo stesso;
 - d) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
2. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.
3. Per le agevolazioni/riduzioni previste dalla legge, di cui al comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e al comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, l'aliquota a cui fare riferimento è quella ordinaria.

Art. 15. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in

due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Nelle successioni *mortis causa*, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal *de cuius* è effettuato dagli eredi, i quali rispondono pro-quota dei debiti tributari del *de cuius*.
8. Sono comunque considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, da parte di un erede anche per conto degli altri oppure a nome del *de cuius*, a condizione che il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto e che ne sia data preventiva comunicazione all'ente impositore non oltre la data del versamento in acconto dell'annualità successiva e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
4. In ossequio ai principi previsti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nel caso in cui l'Ente stabilisca aliquote agevolate, riduzioni ed agevolazioni secondo le ulteriori fattispecie di

cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 14-bis, del presente Regolamento, il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni, è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza la dichiarazione IMU unitamente alla relativa documentazione probatoria.

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, se approvato entro i termini di legge;
3. di allegare alla presente il Regolamento di applicazione dell'IMU, come modificato, a farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti al Regolamento si rimanda alla normativa in materia;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di procedere alla prevista pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, "Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione favorevole, espressa anch'essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano:

PRESENTI	N. 11 (UNDICI)	
ASSENTI	N. 2	Cons. Filiaggi e Scarpetti
VOTANTI	N. 11 (UNDICI)	
ASTENUTI	N. 0	
VOTI FAVOREVOLI	N. 11 (UNDICI)	
VOTI CONTRARI	N. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto, n. 267/00.

Parere Favorevole del 17-02-2025 di REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Area
F.to Agamennone Sara

Parere Favorevole del 17-02-2025 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.

Il Responsabile di Area
F.to Agamennone Sara

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
F.to FELICIONI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to URBANI CARLA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza comunale, 05-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to URBANI CARLA

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs.267/2000;
- ☐ La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dalla Residenza comunale, 05-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to URBANI CARLA

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.